

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA
1/16

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2022 (MOD. REDDITI 2023 – PERSONE FISICHE)

AGGIORNAMENTO

10 MAGGIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 22.07.1998 N. 322 — PROVVEDIMENTO A.E. del 28/02/2023 Prot. n.55597/2023 (aggiornato al 8 marzo 2023)

ALLEGATI

1. SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
2. RIEPILOGO DOCUMENTI NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE

CLASSIFICAZIONE

DT
ACCERTAMENTO
REDDITI/ UNICO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 49/2020 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2019 (MODELLO REDDITI 2020 - PERSONE FISICHE)
CIRCOLARE N. 47/2021 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2020 (MODELLO REDDITI 2021 - PERSONE FISICHE)
CIRCOLARE N. 38/2022 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2021 (MOD. REDDITI 2022 – PERSONE FISICHE)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2023, da presentare nell'anno 2023 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d'imposta 2022.

Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2023.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 31 luglio 2023) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti che non esercitano abitualmente attività commerciale o professionale possono consegnare la dichiarazione a:

- Uffici postali: dal 2 maggio al 30 giugno 2023 in caso di presentazione cartacea.
- Intermediari abilitati (Dottore Commercialista): in tempo utile per poter consentire la trasmissione entro il 30 novembre 2023;
- Direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico internet (Fisconline), da effettuarsi entro il 30 novembre 2023.

La dichiarazione trasmessa per via telematica, direttamente o tramite incaricati, si considera presentata nel giorno di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica. Tale comunicazione è trasmessa telematicamente dall'Agenzia delle Entrate all'utente che ha eseguito l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione, ed è consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline per 30 giorni, trascorsi i quali la stessa potrà essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

L'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione comporta la nullità della stessa.

Il contribuente non obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potrebbe presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2022 o da acconti versati nello stesso anno.

TERMINE E CALCOLO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

A prescindere dalla modalità di presentazione della dichiarazione (telematica o cartacea), i versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, previo arrotondamento all'unità di euro (per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi; per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi) entro il 30 giugno 2023 senza maggiorazione di interessi.

È consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

A C C O N T I I R P E F

Per determinare l'acconto IRPEF per l'anno 2023 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN34. Se questo importo

- Non supera € 51,65- non è dovuto acconto;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

3/16

- Supera € 51,65- è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare (art. 11 co. 18 del DL 76/2013).

Tale acconto sarà corrisposto:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se di ammontare inferiore a € 257,52.-
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad € 257,52- di cui:
 - ➔ la prima, nella misura del 40 % per cento del rigo RN34 (il 40% del 100%) sarà versato entro il 30 giugno 2023 a titolo di acconto sulle imposte del 2022;
 - ➔ la seconda, nella restante misura del 60 % per cento del rigo RN34, entro il 30 novembre 2023.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo della delega unica Mod. F24 indicando gli appositi codici tributo.

A C C O N T O C E D O L A R E S E C C A L O C A Z I O N I P E R L ' A N N O 2 0 2 3

Nel modello Redditi va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023 occorre controllare l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5 (introdotto a seguito della nuova normativa riguardante le locazioni brevi), "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:

- Non supera € 51,65, non è dovuto acconto;
- Supera € 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo LC1, colonna 5, risulti pari o superiore ad € 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- In unica soluzione 30 novembre 2023 se l'importo dovuto è inferiore ad € 257,52;
- In due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad € 257,52, di cui:
 - ➔ A prima, nella misura del 40% del rigo RB11, col. 3, entro il 30 giugno 2023 (ovvero entro il 31 luglio 2023 con maggiorazione dello 0,40%);
 - ➔ La seconda, nella restante misura del 60 % del rigo LC1, colonna 5, entro il 30 novembre 2023.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo "Rateazione".

Tuttavia, nel rigo LC2 devono essere indicati in ogni caso gli acconti calcolati con il metodo storico. Nel rigo LC2 deve essere indicato:

- ⇒ A colonna 1, l'importo della prima rata di acconto cedolare secca 2023;
- ⇒ A colonna 2, l'importo della seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2023.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

4/16

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo della delega unica Mod. F24 indicando gli appositi codici tributo.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE

L'acconto dell'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale comunale:

- Calcolata sulla base imponibile del 2022 (Rigo RV17 col. 2);
- Facendo riferimento al domicilio fiscale alla data del 1^a gennaio 2023;
- L'aliquota da applicare per l'acconto è sempre quella deliberata per l'anno d'imposta precedente (decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 art. 8 comma2).

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano € 12,00. - fa eccezione l'IVA, per la quale è stabilito un importo massimo per il non versamento pari a € 10,33.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo della delega unica Mod. F24 indicando gli appositi codici tributo che si riportano di seguito:

CODICE TRIBUTO	IMPOSTA	CODICE TRIBUTO	IMPOSTA
4001	IRPEF – saldo	3857	Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale
4033	IRPEF ACCONTO – prima rata	1790	Imposta sostitutiva regime forfetario – Acconto I rata
4034	IRPEF ACCONTO – seconda rata o unica soluzione	1791	Imposta sost. Regime forfetario – Acconto II rata o unica soluzione
1668	INTERESSI pagam.to dilazionato. imp. Ratealizz. – sez. erario	1792	Imposta sostitutiva regime forfetario – saldo
3843	Addizionale comunale all'IRPEF - acconto	1840	Cedolare secca locazioni – acconto prima rata
3844	Addizionale comunale all'IRPEF - saldo	1841	Cedolare secca locazioni – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
3801	Addizionale regionale	1842	Cedolare secca locazioni - saldo
3805	Interessi pagamento dilazionato tributi regionali		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA
5/16

RATEIZZAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

Sono previsti termini di pagamento delle rate diversi a seconda che il contribuente sia titolare, o meno, di partita IVA.

Nelle tabelle che seguono si riepilogano le scadenze di versamento per il 2023 delle rate per i contribuenti senza partita IVA e contribuenti con partita IVA a seconda che sia stato, o meno, esercitato il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

NON TITOLARI DI PARTITA IVA					
1° rata entro il 30 giugno 2023			1° rata entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) con maggiorazione dello 0,40%		
Rata	Scadenza	Interessi (%)	Rata	Scadenza	Interessi (%)
1	30 giugno	0,00	1	31 luglio	0,00
2	31 luglio	0,33	2	31 luglio	0,00
3	31 agosto	0,66	3	31 agosto	0,33
4	2 ottobre	0,99	4	2 ottobre	0,66
5	31 ottobre	1,32	5	31 ottobre	0,99
6	30 novembre	1,65	6	30 novembre	1,32
TITOLARI DI PARTITA IVA					
1° rata entro il 30 giugno 2023			1° rata entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) con maggiorazione dello 0,40%		
Rata	Scadenza	Interessi (%)	Rata	Scadenza	Interessi (%)
1	30 giugno	0,00	1	31 luglio	0,00
2	17 luglio	0,18	2	21 agosto	0,18
3	21 agosto	0,51	3	18 settembre	0,51
4	18 settembre	0,84	4	16 ottobre	0,84
5	16 ottobre	1,17	5	16 novembre	1,17
6	16 novembre	1,50			

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

6/16

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di razionalizzare l'attività di assistenza tributaria fornita dallo STUDIO ADRIANI per la predisposizione delle dichiarazioni in oggetto, il coordinamento di tutte le procedure, nonché le trasmissioni telematiche inerenti sia i versamenti che la presentazione delle dichiarazioni sarà effettuata dalla dott.ssa Adriana ADRIANI con la quale vorrete raccordarvi.

I clienti interessati alla predisposizione della dichiarazione in oggetto sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio il riepilogo di cui all'allegato n. 2, corredato della relativa documentazione necessaria.

Le società destinatarie della presente sono pregate di portare la stessa a conoscenza dei singoli soci eventualmente interessati.

Si precisa, come già comunicato con l'informativa sulla firma elettronica avanzata c.d. "FIRMA GRAFOMETRICA", lo STUDIO ADRIANI, ha introdotto dal 2017 una innovativa tecnologia che consente di firmare i documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta, cercando di migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare. La sottoscrizione delle dichiarazioni pertanto, avverrà mediante l'utilizzo della FIRMA GRAFOMETRICA, una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata". La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 – SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SOGGETTI ESONERATI

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che possiedono solo

- ✓ Solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- ✓ Solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- ✓ Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.176,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- ✓ Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge (ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli);
- ✓ Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- ✓ Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni, non sono state operate ritenute ed età del dichiarante è pari o superiore a 75 anni;
- ✓ Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 5.500,00, nei casi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente con detrazione non rapportata al periodo di lavoro e/o nei casi di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- ✓ Non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ed hanno un reddito complessivo al netto della deduzione dell'abitazione principale per il quale risulta un'imposta lorda diminuita delle ritenute e delle detrazioni minore o uguale a 10,33;
- ✓ Solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- ✓ Redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ Solo redditi fondiari (terreni o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad € 500,00;
- ✓ Solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- ✓ Solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli Hanseniani, pensioni sociali);
- ✓ Solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali);
- ✓ Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 30.658,28;
- ✓ Solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
- ✓ Solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto, ad esclusione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nell'anno 2022 hanno conseguito i redditi che non rientrano nei casi di esonero precedenti. In particolare:

- ✓ obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- ✓ lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle ritenute subite di oltre euro 10,33;
- ✓ lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- ✓ lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
- ✓ lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- ✓ coloro che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- ✓ lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

8/16

- ✓ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- ✓ i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentando anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;

ALLEGATO 2 - RIEPILOGO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MOD. REDDITI 2023 PERIODO D'IMPOSTA 2022				
CONTRIBUENTE: _____				
QUADRO DI RIFERIMENTO Mod. REDDITI	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE		N. ALL.	VIS TO
FASCICOLO 1				
Frontespizio	☐ Fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare ☐ Certificato di residenza (eventuali variazioni intervenute dal 1° gennaio 2023) ☐ Stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione ☐ Canone RAI speciale ☐ Non è più richiesta l'indicazione dello stato civile <i>Si ricorda il nuovo limite reddituale di € 4.000 per poter considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni;</i>			
RA	redditi dei Terreni	☐ Copia certificati catastali degli immobili posseduti ☐ Fotocopia atti stipulati nel corso del 2023 relativi a: ☐ Compravendita; ☐ Successione; ☐ Donazione; ☐ Divisione.		
RB	Redditi dei fabbricati	☐ Copia certificati catastali degli immobili posseduti; ☐ Fotocopia atti stipulati nel corso del 2023 relativi a Compravendita, successione, donazione, divisione; ☐ Copia versamento IMU e relativa documentazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta; ☐ Fotocopia del contratto di locazione registrato ☐ Copia della ricevuta della registrazione del contratto di affitto		
RC	lavoro dipendente e assimilati	☐ Mod. CERTIFICAZIONE UNICA 2023 ☐ Certificazioni attestanti redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati. ☐ Bonus Irpef ricevuto nel corso del 2023 ☐ Indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio; ☐ Stipendi, pensioni o redditi assimilati prodotti all'estero percepiti da residenti, ecc ☐ Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, derivanti da prestazioni di lavoro occasionale.		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

9/16

RP	Oneri e spese: DETRAZI ONI DEDUZIONI	ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% o del 26 % ☐ Spese sanitarie ☐ Spese sanitarie per familiari non a carico ☐ Spese sanitarie per portatori di handicap ☐ Spese per veicoli per i portatori di handicap ☐ Spese per l'acquisto di cani guida ☐ Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione ☐ Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale ☐ Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili ☐ Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio ☐ Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale ☐ Interessi per prestiti o mutui agrari ☐ Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza ☐ Spese per istruzione ☐ Spese funebri ☐ Spese per addetti all'assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili se il reddito non supera € 40.000); ☐ Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. ☐ Spese per attività praticate dai ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive); ☐ Spese per intermediazione immobiliare; ☐ Spese canoni di locazione per studenti fuori sede ☐ Spese per acquisto abbonamenti servizio di trasporto pubblico ☐ Premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo ☐ Spese per acquisto strumenti compensativo/sussidi tecnici ed informatici per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ☐ Erogazioni liberali ai partiti politici (detrazione del 26%) ☐ Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche ☐ Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso ☐ Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia ☐ Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ☐ Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche ☐ Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo ☐ Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva ☐ Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. ☐ Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione ☐ Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico ☐ Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. ☐ Somme investite nel capitale sociale di start-up innovative (detrazione del 30%) ☐ Detrazione per i soci di snc e sas, in relazione agli investimenti in start up (detrazione 30%); ☐ Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido		
----	---	---	--	--

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

10/16

	☐ Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale ☐ Spese relative al contratto di locazione finanziaria e del costo dell'eventuale riscatto avente ad oggetto l'abitazione principale. ☐ Spese di istruzione , ☐ Spese per canoni locazione studenti universitari ☐ Investimento in start up innovative o PMI innovative ammissibili ☐ Altri oneri detraibili ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30% O DEL 35% ☐ Erogazioni liberali Onlus e associazioni di promozione sociale (30%) ☐ Erogazioni liberali Organizzazioni di volontariato (35%) ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 50% - 65% ☐ Alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ☐ Spese per acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date; ☐ Spese per acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni); ☐ Spese per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute negli anni precedenti il 2007 ☐ Spese per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte (c.d. bonus verde) (detrazione del 36%) ☐ Spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (detrazione al 50%) ☐ Spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie e condensazione almeno pari alla classe A ☐ Spese per acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M, D.Lgs 311/2006 ☐ Spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. ☐ Erogazioni liberali per interventi tesi al ripristino miglioramento di edifici e terreni di proprietà pubblica ☐ Erogazioni liberali per interventi di manutenzione o restauro impianti sportivi pubblici e realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55% - 65% (Interventi per risparmio energetico) ☐ Spese per installazione di pannelli solari –collettori solari ☐ Spese per sostituzione impianti di climatizzazione invernale ☐ Spese per Interventi di riqualificazione energetica ☐ Spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse ☐ Spese per acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M, D.lgs. n.311/2006 ☐ Spese per installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto ☐ Spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70% O		
--	--	--	--

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

11/16

		DEL 75% ☐ Spese per interventi sull'involucro di parti comuni di edifici condominiali (detrazione al 70%) ☐ Spese per riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (detrazione al 75%) INTERVENTI SU PARTI COMUNI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 80% O DELL' 85% ☐ Spese per interventi su parti comuni di condomini siti nelle zone sismiche 1,2,3 per riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico (detrazione all'80%) ☐ Spese per interventi su parti comuni di condomini siti nelle zone sismiche 1,2 e 3 per riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico (detrazione all'85%) Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse: ☐ gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale; ☐ i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione; ☐ i non vedenti per il mantenimento del cane guida; ONERI DEDUCIBILI dal reddito complessivo: ☐ contributi previdenziali ed assistenziali, anche se sostenuti per i familiari a carico; ☐ contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari; ☐ contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se sostenuti per i familiari a carico; ☐ somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo; ☐ spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari non fiscalmente a carico; ☐ gli assegni corrisposti al coniuge; ☐ le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se sostenute per i familiari a carico; ☐ gli altri oneri		
RN	Determinazione dell'IRPEF	Versamenti di importi in acconto IRPEF ☐ IRPEF 1^ RATA di €. _____ ☐ IRPEF 2^ RATA di €. _____ ☐ credito d'imposta riacquisto prima casa ☐ credito d'imposta per nuove assunzioni ☐ credito d'imposta per canoni locazioni non percepiti ☐ credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ☐ Investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel 2022 ☐ Ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nel 2022 ☐ ammontare degli accantonamenti degli utili a riserva effettuati nel 2022 ☐ ammontare della detrazione per gli inquilini intestatari di un contratto di locazione stipulato con le regole dei c.d. "contratti convenzionali" ☐ assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge ☐ ritenute subite sui contributi corrisposti all'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per i trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

12/16

LC\	Cedolare secca sulle locazioni	☐ Cedolare secca sulle locazioni		
CR	Crediti di imposta	☐ crediti di imposta per il riacquisto della prima casa ☐ crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti ☐ crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione. ☐ crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo ☐ Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ☐ Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) ☐ Credito di imposta negoziazione e arbitrato ☐ Credito d'imposta per videosorveglianza ☐ Altri crediti d'imposta		
Fascicolo 2				
RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate	Dichiarazione delle quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali: ☐ dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR; ☐ dai collaboratori di imprese familiari; ☐ dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; ☐ dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; ☐ dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.		
RL	Altri redditi SEZ. I (redditi di capitale).	☐ Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires ☐ Utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, percepiti nel 2022		
RL	Altri redditi SEZ. II (redditi diversi).	☐ corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili ☐ corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni ☐ corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. ☐ proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. ☐ proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute. ☐ proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggioro o concessione in uso		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

13/16

		di veicoli, macchine e altri beni mobili. ❑ redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. ❑ redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero ❑ redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito ❑ corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. ❑ compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. ❑ corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR		
RL	Altri redditi SEZ. III (redditi di lavoro autonomo).	❑ compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). ❑ compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. ❑ proventi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro ❑ gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.		
RL	Altri redditi SEZ. IV (decadenza start-up – recupero deduzioni).	❑ l'ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; ❑ gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. tale importo deve essere considerato componente negativo nel calcolo dell'imposta a debito o a credito nel quadro RN; ❑ l'eccedenza di deduzione non ancora fruita e non più spettante, che deve essere computata in diminuzione dell'importo eventualmente indicato nel rigo rp34, colonna 3		
RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva	❑ indennità acconti, anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; ❑ indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili; ❑ indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ❑ plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni ❑ redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni; ❑ plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ❑ plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. ❑ indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

14/16

- ☐ indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- ☐ redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR
- ☐ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR
- ☐ somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta;
- ☐ contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
- ☐ quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
- ☐ contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449,
- ☐ redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2008 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa.
- ☐ redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ;
- ☐ redditi degli immobili, terreni e fabbricati situati all'estero locati o non locati.
- ☐ plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni
- ☐ redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- ☐ plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- ☐ indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- ☐ indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- ☐ redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale
- ☐ somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- ☐ redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- ☐ contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

15/16

		- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. - premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, stipulati entro il 31 dicembre 2000, per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione. - valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR - redditi erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti ad esempio da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).		
RT	Plusvalenze di natura finanziaria	- plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, - cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate - cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi - contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine - cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c quinquies).		
RR	Contributi previdenziali	- contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti - contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla gestione separata INPS; - contributi previdenziali soggetti iscritti alla Cassa italiana Geometri		
RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero	- trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti. - investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta . - trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività.		
FASCICOLO 3				
RE	Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	Regime contabile sia ordinario che semplificato - prospetto per la determinazione del reddito – incassi e pagamenti del 2022 - certificazioni ritenute d'acconto subite - abolizione modello INE (indicatori di normalità economica) e del Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo di imposta. - Maxi ammortamenti		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 42/2023

PAGINA

16/16

CE	CREDITI DIIMPOST A PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTE RO	☐ redditi diversi d'impresa ☐ credito internalizzazione		
----	---	--	--	--